



Regolamento Conferenza nazionale donne democratiche

In applicazione dell'art. 31 dello Statuto del Partito Democratico

Art.1 - Finalità e obiettivi

1. La Conferenza delle donne democratiche è un luogo autonomo di incontro e confronto tra iscritte e non iscritte al Partito Democratico, che vi aderiscono, che manifestino la volontà di parteciparvi e che ne condividano le finalità.
2. La Conferenza delle donne democratiche è un luogo di elaborazione politica di progetti di cambiamento e di contrasto alle disuguaglianze che, partendo dalle donne, si rivolgono all'intero Paese, attraverso la promozione di politiche di genere, di visione multiculturale e inclusiva delle differenze, di pluralismo culturale, di scambio tra generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. La Conferenza delle donne democratiche è un luogo di promozione effettiva di una classe dirigente femminile e plurale, che attua azioni e strategie per incrementare la partecipazione delle donne alla vita politica.

4. La Conferenza delle donne democratiche è uno spazio aperto alle competenze, ai saperi, al rapporto con la comunità scientifica e alle esperienze delle donne che operano a sostegno di una rete femminile diffusa sui territori, che promuovono una partecipazione attiva, espressione di autonomia, pluralismo e capacità di mediazione. Altresì, è promotrice di iniziative politiche nella società, è costruttrice di alleanze tra donne di diversi orientamenti e percorsi allo scopo di rafforzare la cittadinanza delle donne e promuovere un'agenda politica condivisa.

5. La Conferenza delle donne democratiche si propone gli obiettivi di:

- a. rendere effettiva l'applicazione nel Partito Democratico in tutte le sue azioni, interne ed esterne, dei principi di parità di genere, nonché l'adozione di misure di equità di genere in tutte le fasi e in tutti gli ambiti settoriali di iniziativa del partito;
- b. rafforzare l'autonomia politica delle donne, nella consapevolezza che la loro presenza nella vita pubblica può produrre cambiamenti culturali, sociali ed economici rilevanti;
- c. affermare il punto di vista di genere sui grandi temi del nostro tempo, in particolare sulla crisi strutturale dell'economia e sulla sostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, sull'organizzazione e sulla qualità del lavoro, sulle politiche complesse e sugli scenari globali che interpellano l'umanità nelle proprie scelte;
- d. promuovere e sostenere la presenza delle donne e del loro punto di vista nei luoghi della decisione politica, economica e sociale, per evitare il protrarsi di una condizione di assenza, marginalità o segregazione della soggettività femminile fino a minare le fondamenta della democrazia che è paritaria o non è;
- e. intraprendere conseguenti ed efficaci azioni per la pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive ad ogni livello territoriale, negli enti di secondo livello, nelle aziende partecipate dello Stato e degli Enti Locali, concorrendo e vigilando sul pieno adempimento del principio dell'uguaglianza di genere e - più in generale - riconoscendo nelle politiche antidiscriminatorie e di promozione dei diritti umani, civili, sociali e di pari opportunità, un elemento di rigenerazione della politica e della società, nonché un tratto essenziale di autorevolezza del Partito Democratico;
- f. sostenere il confronto fra diverse generazioni di donne, per promuovere la trasmissione e lo scambio di esperienze, saperi, storia, consapevolezza e potere;
- g. favorire l'incontro e il confronto con e tra le donne della società civile, dei sindacati, delle associazioni di categoria, nonché delle associazioni femminili e femministe, al fine di raccogliere istanze, riflessioni critiche e proposte, e costruire un laboratorio politico innovativo attraverso il quale promuovere solide reti di relazione tra donne iscritte ed elettrici del Partito Democratico, donne impegnate a vari livelli istituzionali, associazioni e gruppi informali;

h. organizzare confronti con le donne del Partito Democratico elette negli organismi politici e ad ogni livello istituzionale, per contribuire agli orientamenti politici e programmatici della comunità democratica;

i. progettare e realizzare occasioni di formazione politica che coinvolgano le diverse generazioni di donne, per acquisire strumenti che permettano una lettura di genere della realtà per un cambio di paradigma;

j. promuovere un'anagrafe delle competenze femminili per la formulazione di proposte di profili e candidature per le nomine in enti e società partecipate a tutti i livelli territoriali;

k. promuovere una costante verifica delle conseguenze, in merito alla parità di genere, delle azioni politiche, legislative e di governo locale e nazionale;

l. investire in un progetto che metta al centro l'esperienza e il protagonismo delle donne per la rinascita e per il futuro del Paese e dei territori, per un vero "Women new deal".

Art. 2 - Partecipazione alla Conferenza nazionale delle donne democratiche

1. L'adesione alla Conferenza avviene a livello provinciale, in forza della esplicita richiesta delle interessate, che ne sottoscrivono il regolamento, in conformità di quanto previsto dallo Statuto nazionale del Partito Democratico ex art. 31 comma 3.
2. Fanno parte della Conferenza nazionale delle donne democratiche le iscritte e non iscritte al Partito Democratico che manifestino la volontà di parteciparvi, aderendo alle Conferenze provinciale, ovvero effettuando richiesta al Partito Democratico provinciale di riferimento.
3. Le non iscritte al Partito Democratico che chiedono di aderire alla Conferenza delle democratiche hanno - in questo ambito - gli stessi diritti e doveri delle iscritte.
4. Non possono aderire alla Conferenza delle donne democratiche le iscritte ad altri partiti o formazioni politiche alternative al Partito Democratico.
5. La Conferenza si avvale dell'apporto tecnico e organizzativo della struttura del Partito Democratico.
6. La Conferenza può validamente costituirsi per ogni livello territoriale, fino alle Unioni comunali.
7. Le anagrafi provinciali sono trasmesse alla Conferenza regionale delle donne democratiche competente che, a sua volta, provvede alla trasmissione al livello nazionale.
8. Le anagrafi delle iscritte sono validate da apposita commissione a cui è affidato il compito di verificare la compatibilità dell'adesione.

Art. 3 - Conferenze territoriali

- 1.** Ogni provincia o città metropolitana dovrà dotarsi di una Conferenza. La Conferenza regionale ha la facoltà di autorizzare o riconoscere la costituzione di conferenze locali, comunali, di zona.
- 2.** Delle Conferenze provinciali o delle città metropolitane fanno parte le iscritte e non iscritte al Partito Democratico che vi aderiscono, che manifestino la volontà di parteciparvi e che ne condividono le finalità, purché residenti nel territorio di riferimento.
- 3.** Nell'ambito della Circoscrizione estero, possono essere costituite, nei circoli e nelle federazioni PD, Conferenze delle donne democratiche.
- 4.** Le Conferenze promuovono la più ampia partecipazione delle aderenti a livello comunale, provinciale o di città metropolitane.
- 5.** L'assemblea di ogni Conferenza regionale elegge al suo interno le delegate al coordinamento della Conferenza nazionale delle donne democratiche sulla base del relativo regolamento congressuale.
- 6.** Ogni Regione ha diritto di essere rappresentata almeno da una delegata.
- 7.** Le conferenze provinciali, delle città metropolitane o comunali, eleggono una Portavoce che dura in carica quattro anni e fa parte di diritto della segreteria di riferimento.
 - a.** L'elezione della Portavoce è organizzata e supervisionata da un Comitato di garanzia eletto dall'assemblea al momento della prima convocazione del coordinamento.
 - b.** La candidatura a Portavoce si formalizza attraverso la presentazione di una piattaforma politico-programmatica che deve essere sottoscritta da almeno il 20% delle componenti del coordinamento e deve essere presentata al Comitato di garanzia almeno 7 giorni prima della data della elezione. A tale scopo gli uffici del Partito Democratico garantiscono la massima pubblicità nei confronti delle aderenti di ogni candidatura, rendendo pubbliche le piattaforme e garantendo la possibilità della raccolta delle firme.
 - c.** La portavoce nazionale è eletta a scrutinio segreto dalle delegate che risultano iscritte da almeno 30 giorni.
 - d.** Risulta eletta a Portavoce chi ottiene la maggioranza assoluta delle aventi diritto.
 - e.** Se nessuna candidatura ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le prime due votate.
- 8.** La Portavoce della Conferenza delle donne democratiche può dotarsi di un esecutivo

9. Le Conferenze provinciali e delle città metropolitane si avvalgono dell'apporto tecnico e organizzativo degli uffici del Partito Democratico corrispondente.

10. Le Conferenze di ogni livello fanno riferimento, per quanto non esplicitato, al livello nazionale nelle modalità di funzionamento.

Art. 4 - Organismi

1. Sono organismi della Conferenza nazionale delle donne democratiche:

- a. il coordinamento nazionale
- b. la portavoce nazionale

2. Al fine di organizzare al meglio le proprie attività, la Conferenza può dotarsi di: a.
un esecutivo

- b. specifici gruppi di lavoro, utilizzando presenze e competenze anche esterne alla Conferenza stessa
- d. altre forme organizzative e di discussione, decise di volta in volta, utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 5 - Coordinamento nazionale

1. Il Coordinamento nazionale è composto dalle 200 delegate delle Conferenze regionali e dalle rispettive Portavoce e ne sono componenti di diritto le segreterie regionali e provinciali del Partito Democratico, le componenti della presidenza nazionale del partito, le componenti della segreteria nazionale, le sindache delle città metropolitane e delle città capoluogo, le parlamentari nazionali ed europee territorialmente elette nel Partito Democratico, le componenti del Governo, se aderenti alla Conferenza.

2. La durata del coordinamento nazionale è di quattro anni.

3. Il coordinamento nazionale si riunisce, su convocazione della Portavoce nazionale, almeno due volte all'anno per discutere e approvare gli orientamenti politici e programmatici e per definire il piano di attività che concorre all'iniziativa politica del Partito Democratico.

4. Il coordinamento si riunisce, inoltre, quando è fatta richiesta motivata da almeno un quarto delle sue componenti.

5. La convocazione deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica, salvo in caso di urgenza, da motivare nel testo della convocazione medesima.

6. Le decisioni del coordinamento sono assunte a voto palese, salvo che non sia espressamente richiesto il voto segreto da parte di almeno un quinto delle presenti, e sono adottate a maggioranza delle presenti.

Art. 6 - La Portavoce

1. La Portavoce nazionale dura in carica quattro anni.
2. La Portavoce presiede il coordinamento e lo convoca mediante invio dell'ordine del giorno alle componenti secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 5 del presente regolamento.
3. La Portavoce fa parte di diritto dell'esecutivo nazionale, della direzione nazionale e dell'assemblea del Partito Democratico.
4. La Portavoce nazionale rappresenta la Conferenza, ne esprime la leadership e l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
5. Qualora la Portavoce nazionale cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, il coordinamento nazionale può eleggere una nuova Portavoce per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato del coordinamento stesso. Qualora la Portavoce nazionale si dimetta per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dal coordinamento, lo stesso, con la maggioranza dei due terzi, può eleggere una nuova portavoce fino al termine del mandato. A questo fine, viene convocato il coordinamento per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni.
6. La Portavoce nazionale in carica non può essere rieletta qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
7. La Portavoce nazionale è titolare e responsabile del simbolo della Conferenza delle donne democratiche e ne cura l'utilizzo.
8. Al termine del mandato della portavoce, per l'avvio formale della fase congressuale il coordinamento elegge un'apposita commissione.

Art. 7 - Esecutivo

1. La Portavoce può nominare un esecutivo e ne dà comunicazione in una riunione del coordinamento nazionale convocato con specifico ordine del giorno. La Portavoce nazionale può revocare la nomina delle componenti dell'esecutivo. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del coordinamento.
2. L'esecutivo è l'organo collegiale che collabora con la Portavoce ed ha funzioni operative. Può essere formato da un minimo di 12 a un massimo di 20 componenti, oltre alla coordinatrice.
3. L'esecutivo è convocato dalla Portavoce, che è tenuta a dare pubblicità delle decisioni assunte.

4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne all'esecutivo devono essere preventivamente approvate dal coordinamento nazionale.

Art. 8 - Risorse economiche e strumentali

1. Le risorse economiche e strumentali della Conferenza nazionale delle donne democratiche sono costituite da:

a. risorse stanziate dal Partito Democratico in forza dell'art.1 comma 4 dello Statuto nazionale;

b. eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati versati al Partito Democratico e destinati dallo stesso alla Conferenza;

2. Allo scopo di una condivisa e tempestiva gestione delle risorse, la Conferenza nazionale delle donne democratiche si doterà della figura di una "responsabile delle risorse" che avrà il compito di tenere i rapporti con la/lo omologa/o del Partito Democratico ad ogni livello.

Art. 9 - Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi

1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme del presente regolamento, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente si rimanda all'articolo 23 dello statuto nazionale del Partito Democratico e agli organismi di garanzia dello stesso.

2. La gestione e la risoluzione delle questioni politiche interne alla Conferenza, nonché di quelle relative ai diritti/doveri delle iscritte, è affidata ai relativi organi politici territorialmente competenti.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dal coordinamento nazionale a maggioranza assoluta delle aventi diritto.